



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 19 LUGLIO 2024

Riunione del 17 luglio 2024

91.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI.

- Sig. **Nicola BASTIANELLO** n.q. di Presidente della S.S. U.S. Torri Polisportiva
SCSDARL
- Sig. **Dario TAGLIABUE** n.q. di Direttore sportivo S.S. U.S. Torri Polisportiva
SCSDARL
- Sig. **Francesco ZECCHINO** n.q. di Allenatore S.S. U.S. Torri Polisportiva
SCSDARL
- Sig. **Carlotta FONTANA** n.q. di Allenatore S.S. U.S. Torri Polisportiva
SCSDARL
- S.S. U.S. Torri Polisportiva SCSDARL in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

A) BASTIANELLO NICOLA, TAGLIABUE DARIO, ZECCHINO FRANCESCO, FONTANA CARLOTTA: *Per aver, in concorso tra di loro e in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico, 1, 2 e 3 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1, 74 e 82 Reg. Giur., nelle rispettive qualità, il primo di Presidente, il secondo di Direttore Sportivo e gli altri di allenatori del sodalizio affiliato U.S. TORRI, mancato di onorare l'impegno agonistico e l'avversario nella gara del Campionato U/18 del 13/3/2024 U.S.TORRI/VICENZA VOLLEY, consapevolmente falsandone l'andamento e il risultato, schierando in campo una formazione U/13, volutamente inadeguata, allo scopo di fare conseguire al proprio team un vantaggio in termini di posizionamento in classifica in vista dei successivi incontri secondo la formula della manifestazione.*





Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, D e J dell'art. 102 Reg. Giur.

B) U.S. TORRI: per responsabilità ai sensi dell'art.76 Reg. Giur. per i fatti contestati sub A) al proprio Presidente e ai propri tesserati.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il presente procedimento muove dall'esposto inviato in data 19.03.2024 dal tesserato sig. Marco Vanzo (Allenatore di terzo grado della Fipav Treviso) e veicolato dal Presidente del CP di Vicenza, a mezzo del quale si segnalavano alla Procura Federale i possibili rilievi di condotta illecita ravvisabili nella condotta tenuta da alcuni tesserati del sodalizio U.S. Torri.

Riferiva l'esponente che detta compagine, circa un mese prima dell'incontro – valevole per il campionato provinciale U18 F - in programma per l'11.03.2024 contro la Vicenza Volley San Paolo, avrebbe comunicato davanti a lui ed al Presidente regionale Maso che, per effetto della vigente formula regionale dei play off, era intenzionato a perdere volontariamente le partite ancora da disputare nella regular season per evitare di incontrare in semifinale un'avversaria ritenuta particolarmente ostica e sgradita; riferiva altresì che tale decisione veniva prospettata anche all'allenatore della Vicenza Volley San Paolo, anticipandogli che la US Torri avrebbe schierato la formazione under 13 in luogo di quella di categoria. Ed è quanto poi risulta essere accaduto nella partita del 13.03.24 conclusasi con la netta vittoria della squadra di Vicenza (25-10, 25-02 e 25-12). La Procura, risultando i fatti per tabulas, avviava l'istruttoria e quindi concludeva le indagini comunicando la propria intenzione di procedere al deferimento del sodalizio, del legale rapp.te p.t., del D.S., del primo e del secondo allenatore.

All'esito di detta comunicazione, gli odierni prevenuti inviavano una memoria in data 06.05.2024, con il patrocinio dell'Avv. Enrico Crocetti Bernardi, nella quale si contestava la sussistenza dell'illecito disciplinare e soprattutto di tutti i presupposti necessari per la configurazione dell'illecito sportivo, alla luce dell'autorevole qualificazione di tale condotta ricavabile dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia del Coni; in punto di fatto si eccepeva inoltre che il mancato impiego delle giocatrici titolari era da ricondurre all'esigenza di preservarne la condizione di forma in vista di incontri più importanti e decisivi.

Ritenute non condivisibili le eccezioni difensive degli indagati ed ampiamente provata la responsabilità degli stessi, la Procura ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale il quale, per l'effetto, ne disponeva la convocazione per l'udienza del 17 luglio 2024 da tenersi in modalità videoconferenza.





Nelle more perveniva un'ulteriore memoria, sempre con il patrocinio dell'Avv. Enrico Crocetti Bernardi, nella quale si ribadiva l'insussistenza nel caso di specie degli elementi tipici ed indefettibili dell'illecito sportivo, ribadendo che la squadra messa in campo aveva comunque affrontato l'impegno con la massima serietà, lottando su ogni punto; concludeva pertanto per il proscioglimento di tutti gli incolpati e, solo in via gradata, per la derubricazione del capo di accusa da illecito sportivo a mero comportamento antisportivo.

All'udienza fissata compariva per la Procura Federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per la conseguente applicazione di idonee sanzioni. Comparivano altresì tutti gli incolpati con l'assistenza dell'Avv. Enrico Crocetti Bernardi il quale si riportava alle memorie versate in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per l'insussistenza delle circostanze aggravanti contestate dalla Procura e rivendicando l'efficacia attenuante insita nella condotta trasparente e collaborativa offerta dagli incolpati fin dalle fasi dell'istruttoria.

Terminata la discussione il Tribunale si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito dava lettura del dispositivo riservando il deposito della motivazione nel termine di dieci giorni.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione acquisita e valutate le deduzioni della Procura e della difesa, ritiene che i fatti oggetto di deferimento risultino, nella loro storicità, accertati perché documentati e non contestati.

Al contempo però ritiene il Tribunale che la condotta ascritta agli odierni prevenuti non possa essere qualificata come "illecito sportivo" in senso tecnico e cioè nel significato letterale che di tale istituto offre l'art. 82 comma 1 R.G. difettandone i presupposti essenziali, così come delineati dalla giurisprudenza di merito e dalle decisioni assunte sullo specifico tema dal Collegio di Garanzia del Coni.

In verità, alcune delle eccezioni sollevate dalla difesa risultano palesemente ultronee e come tali non idonee a scriminare la condotta contestata agli incolpati.

Alcune delle esimenti citate dalla difesa, quali ad esempio l'assenza di rilievi disciplinari nel referto di gara o l'impegno profuso dalle atlete scese in campo loro malgrado, non assumono alcuna rilevanza nel caso che ci occupa, atteso che i comportamenti illeciti ascritti agli incolpati sono stati posti in essere non nel corso della gara e non da coloro che hanno preso parte alla stessa, bensì dai dirigenti e dai tecnici che hanno deciso o avallato la decisione di schierare in campo una formazione





probabilmente non in grado di opporsi validamente all'avversario e certamente di livello inferiore a quella potenzialmente rappresentata dalle titolari.

Nella medesima ottica può ritenersi del tutto inconferente il richiamo alla decisione n. 23/2021 resa dal Collegio di Garanzia presso il Coni che appunto riguardava il caso di alcuni atleti accusati di non aver profuso il giusto impegno in una gara e di aver addirittura favorito la squadra avversaria fino a determinare la propria sconfitta.

Pur tuttavia, ad escludere la sussistenza dei presupposti necessari per la configurazione dell'illecito sportivo in senso stretto è l'assoluto deficit di causalità ravvisabile nel rapporto tra la condotta contestata e l'andamento/esito della gara. Al di là delle più romantiche fantasie sullo sport, dove tutto può accadere e nessun risultato può mai dirsi scontato, di certo non vi era alcuna certezza che la messa in campo di una squadra meno competitiva avrebbe comportato una sconfitta certa, così come non può assolutamente escludersi che tale decisione sia stata presa per salvaguardare le condizioni psico-fisiche delle giocatrici titolari in vista di successi e decisivi impegni, piuttosto che per guadagnarsi un posizionamento in classifica ritenuto più vantaggioso. Non senza trascurare che anche tale recondito fine – e cioè quello di chiudere la regular season in una posizione invece che in un'altra – ben avrebbe potuto rivelarsi tutt'altro che vantaggioso ed anzi rivelarsi una scelta improvvida.

Per altri versi però ritiene il Tribunale che la condotta ascritta agli odierni prevenuti, per come accertata ed ammessa, integri comunque la violazione dei doveri di lealtà e probità sportiva sanciti e richiamati dall'art. 16 Statuto FIPAV, dall'art. 19 R.A.T., dagli artt. 1 e 74 Reg. Giur. dagli artt. 2 e 5 del Codice Etico e dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni; doveri che tutti i tesserati sono chiamati a rispettare e difendere e la cui violazione costituisce condotta antiregolamentare e comunque illecito disciplinare.

Deve pertanto ritenersi sussistente ed accertata la responsabilità di tutti gli incolpati limitatamente alla violazione delle norme sopra riportate, siccome espressamente richiamate nel capo di incolpazione; ed alla responsabilità dei tesserati consegue ex art. 76 Reg. Giur. quella del sodalizio di appartenenza.

Quanto all'entità delle sanzioni, ritiene il Tribunale che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli incolpati – non si ravvedono nella condotta di questi circostanze attenuanti, essendo stati i fatti accertati nella loro storicità grazie all'esposto di terzi ed alle risultanze fattuali, mentre devono ritenersi sussistenti le circostanze aggravanti previste dall'art. 102 Reg. Giur. lett. a), lett. d) e lett. j). Ritenuta infine la piena concorrenzialità di tutti gli incolpati nella commissione dell'illecito contestato ed accertato, il Tribunale delibera di irrogare le sanzioni di cui al dispositivo.



PQM

Il Tribunale delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- Al sig. Bastianello Nicola la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);
- Al sig. Tagliabue Dario la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);
- Al sig. Zecchino Francesco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);
- Alla sig.ra Fontana Carlotta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 4 (quattro);
- Al sodalizio U.S. TORRI Polisportiva Scsd a r.l. in persona del Pres. p.t. la sanzione della multa di € 400,00 (quattrocento/00 euro)

Roma, 17 Luglio 2024

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 Luglio 2024

